



Autorizzazione N 257/36 del 12 MAR. 2015 : Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n°79/36 del 08.01.2009 ai sensi dell'art.29-nonies comma 1 Titolo III-bis D.lgs 152/06 e ss.mm.ii a seguito di modifica non sostanziale.

DPC
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico

OGGETTO: Titolo III bis D.lgs 152/06 e ss.mm.ii - Autorizzazione Integrata Ambientale – Modifica e integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n°79/36 del 08.01. 2009 ai sensi dell'art.10 comma 1 a seguito di modifica non sostanziale.

DITTA: SEVEL spa

Sede impianto: Atessa (CH) – S.S. n. 154 Valle del Sangro

Attività svolta: Produzione autoveicoli commerciali.

CODICE IPPC 2.6 - Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.

CODICE IPPC 6.7 - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la parte III bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, modificato a seguito dell'intervenuto D.lgs 46/2014;

RICHIAMATA la DGR 917 del 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato le "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera l), l-bis, art. 29-nonies ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii";

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n°79/36 del 08.01.2009 rilasciata alla Ditta SEVEL S.p.A. per l'esercizio dell'impianto di produzione autoveicoli commerciali, sito in Zona Industriale del Comune di Atesa (CH) S.S. n. 154 Valle del Sangro, così come modificato con provvedimento AIA n. 174 del 16/02/2011;

VISTA la nota n. D014/09 del 31/07/2009 della Ditta Sevel, assunta al protocollo regionale n. 14133/EN/AIA del 04/08/2009, con la quale veniva richiesta la voltura in proprio favore sia della DN2 127 del 20/09/2007 che della determinazione conclusiva della conferenza prot. n. 7804 del 06/11/2008 inerente l'autorizzazione di nuovo punto di emissione denominato "5" richiesta dalla Ditta BLG Logistic Solution Adriatica srl ;

CONSIDERATO che con nota n. 14236/EN/AIA del 05/08/2009 del Servizio Politica Energetica veniva richiesto di trasmettere idonea comunicazione ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 59/05 inerente la modifica all'impianto autorizzato con AIA n. 79/36 del 08/01/09;

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 59/05 effettuata con nota D017/09 del 23/09/2009, assunta al protocollo regionale n. 17768 del 06/10/2009, con la quale la ditta richiedeva modifica all'AIA n. 79/36 del 08/01/09 con l'integrazione dei camini 1, 2, 3, 4, 5, 173, 174,175,176 e 215;

DATO ATTO che i camini 1, 2, 3, 4, 173, 174,175,176 e 215 sono stati autorizzati ai sensi del DPR 203/88 con determinazione n. DF2/41 del 08/03/2004 della Regione Abruzzo rilasciata alla ditta Sevel;

DATO ATTO che con determinazione n. DN2 127 del 20/09 2007 veniva volturata l'autorizzazione ex DPR 203/88 n. DF2/41 del 08/03/2004 alla Ditta BLG Logistic Solutions Adriatica srl;

DATO ATTO che con DGR n.436 del 26.4.2006 la Regione Abruzzo ha demandato le competenze in materia di emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/88 alle Province territorialmente competenti;

DATO ATTO che con provvedimento prot. n. 34976 del 05/06/2009 la Provincia di Chieti ha volturato l'autorizzazione regionale DF2/41 suddetta alla Sevel Logistic s.r.l.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 19675/EN-AIA del 06/10/2009 del competente Servizio Politica la suddetta modifica è stata ritenuta sostanziale;

DATO ATTO che in virtù della intervenuta DGR 917/2011 con nota n. RA/11061 del 17/01/2012 è stato chiesto ad ARTA di esprimere parere di competenza relativamente alle comunicazioni inerenti i punti emissivi 1, 2, 3, 4, 5, 173, 174,175,176 e 215;

CONSIDERATO che la Ditta, facendo seguito a richieste di chiarimenti avvenute per le vie brevi, ha perfezionato la richiesta di voltura trasmessa con nota n. D008/13 del 09/05/2013, assunta al prot. RA125947 del 15/05/2013;

RITENUTO pertanto volturare i camini 1, 2, 3, 4, 173, 174,175,176 e 215 alla Ditta Sevel s.p.a e aggiornare il quadro delle emissioni in atmosfera considerando suddetti camini;

VISTE le note della Ditta Sevel S.p.A.:

- n. D016/09 del 22.09.09, protocollo regionale n. 17417/EN-AIA del 01/10/2009, con la quale la stessa dava comunicazione a questo Servizio di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.lgs 59/05, inerente la riallocazione di alcune attività di saldatura dell'impianto di lastratura con conseguente realizzazione di n. 3 punti di emissione denominati 79-L, 80-L e 81-L e riduzione delle concentrazioni dei parametri polveri totali, NO₂, CO per i punti di emissione 32-L, 33-L, 38-L, 40-L, 60-L, 64-L, 65-L, 66-L, 69-L, 70-L e 71-L;
- n. D009/10 del 2/07/2010, protocollo regionale n. RA/144810 del 28/07/2010, con la quale la stessa dava comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 59/05 inerente la realizzazione del punto di emissione 82L e contestuale riduzione delle emissioni del punto 3L;
- n. D010/10 del 09 /07/2010, protocollo regionale n. RA/144747 del 28/07/2010 con la quale si comunicava l'erronea numerazione del punto 82L e contestualmente l'esatta numerazione del punto in 86L;
- n. D011/10 del 28/07/2010, protocollo regionale n. RA/153216 del 10/08/2010, con la quale la stessa dava comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 59/05 inerente la realizzazione dei punti di emissione 43M, 44M, 45M e contestuale riduzione delle emissioni provenienti dai camini 11 M,12M, 13M, 17 M e 19 M;
- n. D011/11 del 27/07/2011, protocollo regionale n. RA/176918 del 30/08/2011, con la quale la stessa dava comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 D.lgs 152/06 inerente la realizzazione dei punti di emissione 46M, 47M, 48M, 49M e contestuale riduzione delle emissioni provenienti dai camini 15M, 16M, 20M e 21M;

DATO ATTO che con nota n. 11049 del 17/01/2012 si chiedeva ad ARTA di esprimere proprio parere di competenza in relazione alle suddette modifiche;

VISTA la nota ARTA n.3863 del 31/07/2012, assunta al protocollo regionale n. RA/188906 del 21/08/2012, con la quale veniva comunicata la non sostanzialità delle modifiche in riscontro alle note n. RA/11049 e RA/11061 del 17/01/2012 del Servizio Politica Energetica;

VISTE le note della Ditta Sevel n. D010/12 e D011/12 del 25/05/2012, assunte rispettivamente al protocollo regionale n. RA/130332 e RA/130336 del 05/06/2012, inerenti le modifiche ai punti emissivi 18M, 24M e 25M, ritenute non sostanziali dall'ARTA con nota n. 3863 del 31/07/2012 in risposta alla nota n. RA/169835 del 19/07/2012 del Servizio Politica Energetica;

VISTE le note della Ditta Sevel S.p.A:

- D013/12 del 28/06/2012, protocollo regionale n. RA/162634 del 12/07/2012, inerente la realizzazione del punto emissivo 182-V con contestuale riduzione delle emissioni del camino 180-V;
- D23/12 del 26/11/2012, protocollo regionale n. RA/278467 del 06/12/2012, inerente la modifica dell'attività e dell'impianto sottostante il punto di emissione autorizzato n.159-V con contestuale riduzione delle emissioni esistenti autorizzate;
- D06/13 del 28/03/2013, protocollo regionale RA/95146 del 10/04/2013, inerente la realizzazione di un nuovo punto emissivo (n. 87-L) nell'impianto di lastratura relativo all'attività di saldatura, con contestuale riduzione delle emissioni dei punti 17-L, 22-l, 24-L, 30-L e 46-L.

VISTA la nota ARTA n. 2292 del 17/05/2013, con la quale veniva comunicata la non sostanzialità delle modifiche di cui sopra in riscontro alle note n. RA/217393 del 01/10/2012, n. RA/11716 del 15/01/2013 e RA/108221 del 24/04/2013 del Servizio Politica Energetica;

VISTA la documentazione della ditta trasmessa con nota n. D001/14 del 10/03/2014, protocollo regionale n.RA/72912 del 13/03/2014, contenente il quadro riassuntivo delle emissioni, il Piano di monitoraggio e controllo e le planimetrie dei punti di emissione così come richiesto con note n. RA/212585 del 25/09/2012 e n. RA/156589 del 18/06/2013 del Servizio Politica Energetica;

CONSIDERATO che con nota protocollo n. D011/14 datata 24.09.2014, assunta al protocollo regionale n. RA/259326 del 03/10/2014, e D012/14 del 13/10/2014, assunta al protocollo regionale n. RA/274471 del 20/10/2014, la ditta comunicava ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs 156/06 e s.m.i le modifiche inerenti il piano di monitoraggio e controllo;

VISTO il piano di monitoraggio e controllo datato 13/10/2014 (ALLEGATO A) trasmesso con nota n. D012/14 del 13/10/2014, assunto al protocollo regionale n. RA/274471 del 20/10/2014, in riscontro alla nota n. RA/261218 del 06/10/2014 del Servizio Politica Energetica;

VISTE le note n. 6625 del 27.10.2014 e n.6706 del 29/10/2014 con i quali ARTA ha espresso il proprio parere tecnico in riferimento al piano di monitoraggio e controllo datato 13/10/2014 (ALLEGATO A), con le seguenti indicazioni in riferimento alle emissioni in atmosfera: sottoporre a monitoraggio il 10% dei camini autorizzati dei reparti lastratura e montaggio (8 per il reparto lastratura e 3 per il montaggio), con cadenza annuale, ricercando tutti i parametri del QRE, secondo i criteri:

Camini reparto lastratura:

- 5 provenienti dalla lastratura;
- 1 proveniente dalla discatura;
- 1 proveniente dall'incollaggio padiglione;
- 1 proveniente dalla carica batterie;

Camini reparto montaggio:

- 1 proveniente erogazione fluidi;
- 1 proveniente Incollaggio cristallo;
- 1 proveniente Avviamento veicolo;

RITENUTO di dover aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale n°79/36 del 08.01.2009 con la documentazione trasmessa con la nota n. D001/14 del 10/03/2014 e con la nota n.D012/14 del 13/10/2014 ed in particolare:

- quadro riassuntivo delle emissioni datato 10/03/2014 (ALLEGATO B);
- piano di monitoraggio e controllo datato 13/10/2014, allegato alla nota n. D012/14 del 13/10/2014, (ALLEGATO A);
- planimetria dei punti di emissione in atmosfera:
 - Allegato E.1 datata 07/07/2013 numero disegno UOL7-0859 Unità Lastratura (ALLEGATO C);
 - Allegato E.1 datata 07/07/2013 numero disegno UOF7-0513 Unità montaggio e finizione (ALLEGATO D);
 - Allegato E.1 datata 27/07/2013 numero disegno 2007-SEV-0001 Unità VERNICIATURA e finizione (ALLEGATO E);

DATO ATTO che la domanda di autorizzazione integrata ambientale assunta al prot. regionale n. 10434 del 30.11.2004 la ditta chiedeva "ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 372/99 l'autorizzazione

integrata ambientale per l'impianto IPPC rientrante nelle categorie di attività industriale di cui ai punti 6.7. e 2.6 dell'all.I del D.lgs 372/99";

CONSIDERATO che nell' AIA n°79/36 del 08.01.2009 per mero errore materiale non è stato fatto esplicito riferimento alla categoria impiantistica dal **CODICE IPPC 6.7** - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno, per il quale la ditta ha chiesto domanda di autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO pertanto opportuno aggiornare i codice IPPC autorizzati alla Ditta Sevel con il codice IPPC 6.7;

VISTA la tabella di accettabilità consortile dei reflui per condotta contenuta nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 51/47 del 2008 rilasciata al Consorzio per lo sviluppo industriale del Sangro;

RITENUTO OPPORTUNO aggiornare la tabella n. 2 all'art. 6 dell'AIA n°79/36 del 08.01.2009 con la tabella di accettabilità consortile di cui sopra;

VISTO il rapporto finale (nota n. 2954 del 22/05/2014) dell'ispezione effettuata da ARTA ai sensi dell'art. 29-decies comma 6 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii presso lo stabilimento SEVEL, assunto al protocollo regionale n. RA/186237 del 10/07/2014;

VISTA la nota della Ditta n. D014/14 del 13/11/2014, assunta al protocollo regionale n. RA/315731 del 27/11/2014, con la quale la stessa in risposta alle proposte di miglioramento contenute nel documento ARTA individua le tempistiche di adeguamento;

CONSIDERATO in particolare che la potenza termica complessivamente installata dei bruciatori alimentati a metano è pari a 15,315 MWt, come si desume dalla relazione della Ditta n. D014/14 del 13/11/2014;

RITENUTO opportuno che la Ditta ottemperi a quanto riportato nella nota ARTA n. 2954 del 22/05/2014 specificatamente a:

- Capitolo "Emissione in atmosfera" paragrafo "Conclusioni e proposte di miglioramento":
 - a. Per il Camino 95V prevedere:
 - i. con cadenza semestrale il campionamento a monte del post-combustore contemporaneamente ai monitoraggi a valle, allo scopo di verificarne le prestazioni;
 - ii. un programma di manutenzione dei bruciatori allo scopo di contenere i consumi di metano;
 - b. Tutte le centrali termiche aventi complessivamente una potenza termica installata superiore a 3MWt dovranno essere inserite in un quadro riassuntivo delle emissioni e seguire un piano di monitoraggio e controllo;
- Capitolo "Piano di monitoraggio e controllo": il Gestore è tenuto ad allegare il Piano Gestione Solventi ai risultati del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'art. 3 del Provvedimento n. 174 del 16/02/2011;
- Capitolo "Rifiuti": il Gestore dovrà pianificare una riorganizzazione delle aree di deposito temporaneo in modo da prevedere che tutti i rifiuti pericolosi siano depositati in area coperta e/o sotto tettoia;

VISTO il DM n. 272 del 13/11/2014 recante: "Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

RITENUTO necessario che il Gestore ottemperi a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 del sopra citato Decreto, verificando secondo la procedura di cui all'allegato 1 del Decreto la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, presentandone gli esiti entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, fatte salve eventuali nuove disposizioni normative in merito;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale DA13/9 del 13/01/2015 in virtù della quale sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11/04/2014, che avranno di fatto la durata stabilita dall'art. 29-octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii ai commi 3b, 8 e 9;

RITENUTO pertanto dover modificare l'art 2 dell'AIA n. 79/36 del 08/01/2009 in riferimento alla durata dell'autorizzazione integrata ambientale secondo le tempistiche di cui all'art. 29-octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii ai commi 3b, 8 e 9;

RITENUTO NECESSARIO procedere, ai sensi del comma 1 dell'art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale **n°79/36 del 08.01.2009** alla luce delle modifiche apportate all'impianto;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori di cui all'allegato III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008 in data 19.01.2010;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1

DI AGGIORNARE A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

(comma 1 dell'art. 29-nonies - D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii)

l' Autorizzazione Integrata Ambientale **n°79/36del 08.01.2009** rilasciata alla Ditta **SEVEL S.p.A.**, di seguito denominata Gestore, con sede legale in Zona Industriale del Comune di Atessa (CH) – S.S. n. 154 Valle del Sangro nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di produzione di autoveicoli commerciali, sito in Zona Industriale del Comune di Atessa (CH) – S.S. n. 154 Valle del Sangro;

Art. 2

L'art. 1 dell'AIA **n°79/36del 08.01.2009** è così sostituito:

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Parte II, Titolo III-bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii

alla Ditta **SEVEL**, di seguito denominata Gestore, con sede legale in Zona Industriale del Comune di Atessa (CH) – S.S. n. 154 Valle del Sangro nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di produzione di autoveicoli commerciali sito in Zona Industriale del Comune di Atessa (CH) – S.S. n. 154 Valle del Sangro, relativamente alle categorie IPPC di cui ai punti 2.6 e 6.7 di cui all'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;

Art.3

Modifiche all'art. 5 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n°79/36 del 08.01.2009

1. La planimetria di cui all' allegato *1A*: "*Lay out camini lastratura*" è sostituita dalle planimetrie:
 - o Allegato E.1 datata 07/07/2013 numero disegno UOL7-0859 Unità Lastratura (ALLEGATO C), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - o Allegato E.1 datata 07/07/2013 numero disegno UOF7-0513 Unità montaggio e finizione (ALLEGATO D), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - o Allegato E.1 datata 27/07/2013 numero disegno 2007-SEV-0001 Unità VERNICIATURA e finizione (ALLEGATO E), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. La tabella 1, alla lettera a) è sostituita dal quadro riassuntivo delle emissioni datato 10/03/2014 (ALLEGATO B), facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.4

Modifiche all'art. 6 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n°79/36 del 08.01.2009

La tabella 2 è sostituita dalla seguente tabella:

TABELLA DI ACCETTABILITA' DA PARTE DEL CONSORZIO DEI REFLUI PER CONDOTTA			
PARAMETRI	Unità di misura	Limiti di accettabilità del Consorzio	Limiti di cui tab. 3, all. V alla parte III del D. Lgs. 152/06 Scarico in rete fognaria
pH		5,5-10	5,5-9,5
Temperatura	°C	40°C (con portata sup a 30 l/sec, il limite è 30°C)	[1]
colore			non percettibile con diluizione 1:40
odore			non deve essere causa di molestie
materiali grossolani		Assenti materiali che possono causare ostruzioni e comunque danni al regolare funzionamento della fognatura consortile e dell'impianto di depurazione finale	assenti
Solidi sospesi totali (*)	mg/L	800 (1200*)	≤200
BOD5 (*) (come O2)	mg/L	750 (1500*)	≤250
COD (*) (come O2)	mg/L	1200 (3000*)	≤500
Alluminio	mg/L	4	≤2,0
Arsenico	mg/L	0,5	≤0,5
Bario	mg/L	30	-
Boro	mg/L	6	≤4
Cadmio	mg/L	0,02	≤0,02
Cromo totale	mg/L	4	≤4
Cromo VI	mg/L	0,2	≤0,20
Ferro	mg/L	20	≤4
Manganese	mg/L	8	≤4

TABELLA DI ACCETTABILITA' DA PARTE DEL CONSORZIO DEI REFLUI PER CONDOTTA			
PARAMETRI	Unità di misura	Limiti di accettabilità del Consorzio	Limiti di cui tab. 3, all. V alla parte III del D. Lgs. 152/06 Scarico in rete fognaria
Mercurio	mg/L	0,005	≤0,005
Nichel	mg/L	4	≤4
Piombo	mg/L	0,3	≤0,3
Rame	mg/L	0,4	≤0,4
Selenio	mg/L	0,03	≤0,03
Stagno	mg/L	20	
Zinco	mg/L	1	≤1,0
Cianuri totali(CN)	mg/L	2	≤1,0
Cloro attivo libero	mg/L	0,3	≤0,3
Solfuri (come H2S)	mg/L	4	≤2
Solfiti (come SO3)	mg/L	10	≤2
Solfati (come SO4)	mg/L	Nessun limite	≤1000
Cloruri	mg/L	Nessun limite	≤1200
Fluoruri	mg/L	15	≤12
Fosforo totale (*) (come P)	mg/L	20 (40)	≤10
Azoto ammoniacale (*) (come NH4)	mg/L	30 (60)	≤30
Azoto nitroso (*) (come N)	mg/L	2 (4)	≤0,6
Azoto nitrico (*) (come N)	mg/L	30 (60)	≤30
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	100	≤40
Idrocarburi totali	mg/L	10	≤10
Fenoli	mg/L	1	≤1
Aldeidi	mg/L	2	≤2
Solventi organici aromatici	mg/L	0,4	≤0,4
Solventi organici azotati	mg/L	0,2	≤0,2
Tensioattivi totali	mg/L	10	≤4
Pesticidi fosforati	mg/L	0,1	≤0,10
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	0,1	≤0,05
tra cui:			
- aldrin	mg/L	0,01	≤0,01
- dieldrin	mg/L	0,01	≤0,01
- eldrin	mg/L	0,002	≤0,002
- isodrin	mg/L	0,002	≤0,002
Solventi clorurati	mg/L	2	≤2
Escherichia coli	UFC/ 100mL		
Saggio di tossicità acuta			il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore è del 80% del totale:

(*)In casi di comprovata eccezionalità, il Consorzio potrà derogare tali parametri fino ai valori riportati fra parentesi.

Art. 5

Modifiche all'art.8 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n°79/36del 08.01.2009

- Il piano di monitoraggio e controllo di cui alla lettera C) è sostituito dall'ALLEGATO A "Piano di monitoraggio e controllo" datato 13/10/2014 con le seguenti indicazioni in riferimento alle emissioni in atmosfera:
 - a. sottoporre a monitoraggio il 10% dei camini autorizzati dei reparti lastratura e montaggio (8 per il reparto lastratura e 3 per il montaggio), con cadenza annuale, ricercando tutti i parametri del QRE, secondo i criteri (nota n. 6706 del 29/10/2014 ARTA):
 - Camini reparto lastratura:
 - 5 provenienti dalla lastratura;
 - 1 proveniente dalla discatura;
 - 1 proveniente dall'incollaggio padiglione;
 - 1 proveniente dalla carica batterie;
 - Camini reparto montaggio:
 - 1 proveniente erogazione fluidi;
 - 1 proveniente Incollaggio cristallo;
 - 1 proveniente Avviamento veicolo;
- Per il Camino 95V prevedere:
 - a. con cadenza semestrale il campionamento a monte del post-combustore contemporaneamente ai monitoraggi a valle, allo scopo di verificarne l'efficacia;
 - b. un programma di manutenzione dei bruciatori allo scopo di contenere i consumi di metano;
- Il Gestore è tenuto ad allegare ai risultati del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'art. 3 del Provvedimento n. 174 del 16/02/2011 il Piano Gestione Solventi;

Art. 6

Il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Entro giugno 2015 il Gestore dovrà riorganizzare le aree di deposito temporaneo in modo che tutti i rifiuti pericolosi siano depositati in area coperta e/o sotto tettoia; pertanto lo stesso dovrà presentare sempre entro la stessa data una planimetria delle aree di gestione dei rifiuti aggiornata;
- Entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto, si richiede al Gestore di comunicare all'Autorità Competente e al Distretto Provinciale ARTA un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno corrente;
- Entro 45 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento il Gestore è tenuto a proporre per tutte le centrali termiche aventi complessivamente una potenza termica nominale superiore a 3MWt un quadro riassuntivo delle emissioni e un piano di monitoraggio e controllo preventivamente concordati con ARTA;

Art. 7

Il Gestore è tenuto ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 del DM n. 272 del 13/11/2014, verificando secondo la procedura di cui all'allegato 1 del Decreto la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, presentandone gli esiti entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, fatte salve eventuali nuove disposizioni normative;

Art. 8

L'art. 2 dell'AIA n. 79/36 del 08/01/2009 è così modificato:
"Ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, commi 3b, 8 e 9, l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 79/36 del 08/01/2009 è prorogata ex lege con durata raddoppiata. Successive modifiche degli impianti e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento."

Art. 9

Il presente provvedimento aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale **n°79/36 del 08.01.2009**, così come modificato con provvedimento AIA n. 174 del 16/02/2011, e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'autorizzazione **n°79/36 del 08.01.2009**;

Art. 10

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e ai punti 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ESTENSORE
(Diana Melfi)



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Iris Flacco)



Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:


